



contraddittorietà della ricostruzione delle modalità deliberative della strategia stragista; mancata dimostrazione probatoria di adempimento della funzione informativa del capo-mandamento detenuto, come incombente direttamente sul Riina; mancata dimostrazione dell'esistenza effettiva del sostituto; sostanziale prefigurazione di responsabilità penale morale "per fatto altrui"; prospettazione congetturale di nuovi interessi politici ed economici di Cosa Nostra, non riferibili, comunque, ad interesse apprezzabile del Madonia; conseguente collegamento della strage di Capaci ad "estrinsecazione strategica degli interessi esclusivi di Riina e della sua ristretta oligarchia");

- analoghi vizi del procedimento valutativo della prova, espletato alla stregua di indebita valorizzazione di superate "massime di esperienze di Cosa Nostra", essendo invece necessaria, secondo i canoni accreditati con la sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione, "la prova del contributo di ciascun componente alla deliberazione", attraverso il corretto procedimento valutativo delle chiamate in correità (invece illegittimamente espletato, secondo il ricorrente, ad accreditare l'inesistente attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichia-



razioni collaborative, attraverso l'indebita - e deviata - utilizzazione dei principi della convergenza del molteplice, della rilevanza delle chiamate incrociate e della frazionabilità delle chiamate in correità); dovendosi peraltro escludere il rilievo probatorio pieno delle testimonianze indirette e di quelle "de relato".

Posto che per tali ultimi profili le complesse doglianze del Madonia restano destituite di fondamento (e, a loro confutazione, vale sempre il semplice richiamo alla premessa di ordine generale, che ha confermato la legittimità del coerente procedimento valutativo delle chiamate in correità, attendibili e convergenti, non inficiate da rilevanti discrasie o da normali interessi "premiali" conseguiti dai dichiaranti; mentre, sulla materia della valutazione delle testimonianze indirette, l'infondatezza delle questioni si ricollega alla emersa applicazione di consolidati indirizzi giurisprudenziali - Cass. Sez. V, 22 settembre 1998, Di Natale, CED n. 211926; Sez. VI, 2 novembre 1998, Archesso, CED n. 213445 - che precisano che "non può definirsi chiamata 'de relato' [in quanto attinente a normale cognizione di fatti di interesse comune agli associati] quell'accusa proveniente effettivamente da un



correo del delitto di cui all'art. 416 bis C.P., il quale proprio per la sua qualità di associato ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio"); rileva invece la loro concreta fondatezza in ordine al nucleo sostanziale della complessa articolazione. Rileva, cioè, che, in violazione del principio ribadito in via generale per la affermazione di sussistenza dei presupposti del concorso morale nella strage e nei delitti connessi (e per l'individuazione dei conseguenti parametri della corrispondente valutazione probatoria), tale sussistenza è rimasta esclusivamente correlata al serio indizio della continuata titolarità del mandamento di Resuttana (che effettivamente non può essere contestata a ragione delle attendibili convergenti dichiarazioni collaborative), senza specifica verifica del necessario adempimento informativo nei confronti del Madonia, ipotizzato come realizzato per canali carcerari propri (non individuati, dopo che è rimasta contraddetta la postulata iniziativa del difensore avv. Clementi e non è risultata confermata la rilevante presenza operativa dell'indicato sostituto Di Trapani), ovvero per la diretta iniziativa del Riina (le cui modalità di espletamento non sono state specificamente riscon-



trate). Per tali profili la sentenza impugnata resta annullata, demandandosi al giudice del disposto rinvio di procedere al nuovo esame per le conseguenti libere valutazioni in conformità del principio già enunciato in relazione ad analoga posizione processuale di altri ricorrenti, dovendosi tener anche conto dei rilievi del P.G. (che, nella presente discussione dibattimentale, a sostegno della sua richiesta di annullamento ha evidenziato come sia mancata, peraltro, la disamina della situazione fisica precaria del Madonia) e della documentata intervenuta assoluzione, in sede di rinvio, dai reati connessi all'omicidio dell'on. Lima.

Restano così assorbite le altre questioni sollevate (in termini di violazioni - e connesse carenze motivazionali - della disciplina di cui all'art. 116 C.P. ed all'art. 62 bis C.P.); mentre è infondato l'altro motivo di ricorso (di violazione della disciplina di cui agli artt. 111 Cost. e 64 C.P.P.), sostanzialmente identico a quello omologo sollevato per la posizione del coimputato Carlo Greco, disatteso con argomentazione confutativa, che è sufficiente richiamare e confermare.

23 - MONTALTO GIUSEPPE.

E' stata confermata la condanna dell'imputato alla



pena dell'ergastolo per la qualità di sostituto del capo-mandamento di Villabate (Salvatore Montalto) e per il conseguente concorso morale (in qualità di mandante) nella commissione della strage e dei reati connessi. E ciò perché si è evidenziato che, nonostante lo stato di latitanza perdurante dal 1984 al 1993, lo stesso imputato era certamente in grado di mantenere contatti informativi col padre Salvatore, che era detenuto, non rilevando che non abbia partecipato alla riunione del "festeggiamento", ma valendo a carico i riferimenti delle dichiarazioni collaborative sulla sua partecipazione ad altre riunioni ristrette.

Col ricorso (comune alla posizione di Salvatore Montalto) si espone articolato motivo di violazione (e di connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui agli artt. 192/2° e 3° comma, C.P.P., 416 bis C.P. e 27 Cost., sostenendosi la fondamentale violazione del principio di personalità della responsabilità penale, in quanto: - la sentenza impugnata, inopinatamente accreditando l'attendibilità di dichiarazioni collaborative sprovviste dei necessari riscontri, ha ommesso di considerare che è risultato che l'imputato non è stato presente alla riunione deliberativa del disegno stragistico e



che, latitante ininterrottamente per il lungo periodo indicato, non era certamente in grado di informare al riguardo il padre Salvatore (detenuto dal 1982); - ha valorizzato l'operatività del "teorema Buscetta" (sebbene lo stesso collaboratore "storico" abbia ammesso di non poterne confermare l'applicazione nelle vicende mafiose successive al 1981 e siano intervenute contrarie enunciazioni giurisprudenziali), che ipotizzava il rilievo della regola - già disattesa per altri "omicidi eccellenti" ed ormai superata - di "effettiva conoscenza del piano criminoso da altri determinato ad espressione anche implicita di un assenso rafforzativo del disegno criminale"; - ha postulato l'illazione metagiuridica di sussistenza del concorso morale, in mancanza di dimostrazione probatoria di effettivi e rilevanti apporti causali, solo che non sia "stata registrata una aperta e manifesta dissociazione dai fatti-reato", venuti in rilievo nella realtà processuale specifica e concreta.

In tal modo si pongono questioni che meritano di essere condivise e che, in conformità dei principi di origine generale desumibili dalla citata sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione, comportano l'annullamento della sentenza impugnata. Al giudice



del disposto rinvio resta demandato di procedere al nuovo esame della posizione di Giuseppe Montalto e di individuare, nelle risultanze processuali, gli elementi di convalida del serio indizio costituito dalla riferita qualità rappresentativa del mandamento di Villabate, confermativi della diretta consapevolezza del disegno criminoso e di rilevante concorso morale (e, evidentemente, la prova del correlativo idoneo apporto causale può essere integrato da riscontri di personale iniziativa informativa in favore del capo-mandamento detenuto, se verificati come sussistenti). E, naturalmente, la correlativa disamina non potrà prescindere dalla considerazione delle questioni difensive, che non sono state ritenute infondate (compresa quella relativa ad intervenuta assoluzione, in sede di rinvio, per i reati connessi all'omicidio dell'on. Lima), tenendosi conto anche dei riscontri positivi che possano essere costituiti da eventuale partecipazione di affiliati del mandamento alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage.

24 - MONTALTO SALVATORE.

E' stato indicato nelle dichiarazioni collaborative come capo del mandamento di Villabate, effettivamente detenuto dal 12 gennaio 1991. E' stata, con-



seguentemente, confermata la sua condanna alla pena dell'ergastolo, per applicazione della regola sulla competenza della Commissione e deliberare in ordine alla materia di interesse comune per il contesto associativo (e, quindi, in ordine ai "delitti eccellenti") ed in conseguenza dell'accreditato procedimento informativo dei capi-mandamento detenuti, essendo previsto lo speciale incarico informativo sulle modalità esecutive della strage demandato al Biondino (ma, l'affermazione della sentenza impugnata omette di considerare che il Biondino aveva mandato di informare i capi-mandamento assenti alle riunioni frazionate e liberi, tale non essendo il Montalto, detenuto appunto dal 12 gennaio 1991).

Col ricorso in esame si propongono questioni identiche a quelle esaminate per la posizione di Giuseppe Montalto, che sono state ritenute fondate.

Né emergono ragioni per discostarsi dalla valutazione di fondatezza del gravame, che è sufficiente richiamare e confermare.

Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, demandandosi al giudice del disposto rinvio di procedere ad analogo nuovo esame della posizione di Salvatore Montalto, anche in considerazione di elementi che denotino l'effettiva consultazione infor-



mativa ed il rilevante apporto causale per il titolo di responsabilità contestato in riferimento a concorso morale per posizione rivestita di capomandamento.

25 - MOTISI MATTEO.

Per identico titolo di concorso morale è stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo per Motisi Matteo, indicato come capo del mandamento di Pagliarelli nelle dichiarazioni collaborative molteplici, accreditate come attendibili e rilevanti nella loro portata di chiamate incrociate in correttezza. Si è considerato, in particolare, che il Motisi è stato indicato dal Brusca come presente alla riunione plenaria tenutasi nel 1991 per problemi inerenti alla gestione della "cassa comune" dell'associazione (in ciò ravvisandosi la conferma della sua titolarità del mandamento e, quindi, della relativa rappresentanza nell'organismo di vertice di Cosa Nostra); mentre, ai fini della colpevolezza e della individuazione del rilevante apporto causale (di tipo morale) nel disegno criminoso, si è fatto riferimento ai riscontri già avvalorati della effettuazione delle riunioni frazionate, del mandato informativo espletato dal Biondino e del consenso implicito nella mancata dissociazione.



Col ricorso si denunzia l'illegittimità della sentenza impugnata, che:

- non ha tenuto conto della intervenuta svalutazione del quadro indiziario, rilevante per l'assunzione di misure cautelari personali (che, adottate, sono state annullate con sentenze di questa Corte);
- ha invece inopinatamente valorizzato inattendibili riferimenti collaborativi sulla titolarità del mandamento; - ha recepito acriticamente il quadro, descritto dal Brusca, di connessioni politico-istituzionali e di collegamenti tra vari episodi criminosi di tipo mafioso; - non ha tenuto conto degli aggiustamenti progressivi (e delle contraddizioni) del Brusca e del Cancemi sui tempi e sulle modalità delle riunioni ristrette e della conseguente informazione delle deliberazioni assunte;
- non ha considerato che alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage non hanno partecipato affiliati del mandamento di Pagliarelli, utilizzando impropriamente argomentazioni motivazionali riguardanti le distinte posizioni di altri esecutori materiali (Domenico Ganci e Troia Antonino); - ha ommesso di valutare l'inesistenza di riscontri probatori dimostrativi di specifico incarico informativo conferito al Biondino e di conseguente adempi-



mento nei confronti del Motisi;

- ha omissso di esaminare le altre allegazioni difensive esposte con l'atto di appello, compresa quella relativa alla prospettata ripetuta violazione della regola (non più attuale) della collegialità deliberativa dei "delitti eccellenti".

La censura (che non è certamente condivisibile per le contestazioni sollevate sulla titolarità del mandamento, validamente affermata alla stregua di corretti criteri valutativi di convergenti, molteplici ed attendibili dichiarazioni collaborative, secondo principi che sono stati già ripetutamente enunciati) attinge invece il livello della rilevante e fondata prospettazione per quanto adduca la violazione dei principi generali del concorso morale in riferimento a mancata individuazione dei riscontri della consapevolezza acquisita attraverso la diretta partecipazione a riunioni deliberative e programmatiche delle modalità della strage, ovvero attraverso l'espletamento del mandato informativo espletato dal Biondino, essendo mancata anche la correlazione ad altri elementi confermativi e rilevanti in via indiretta (quale è stata ritenuta, per la posizione di altri coimputati, la partecipazione materiale all'esecuzione di persone affiliate



al mandamento rappresentato) a qualificare il definitivo rilievo indiziario della qualità di capomandamento. Consegue anche per il Motisi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini del nuovo esame, che tenga conto degli analoghi profili valutativi ripetutamente riportati per altre posizioni processuali, in particolare considerandosi anche le questioni prospettate dal P.G. nella discussione dibattimentale (di mancata disamina della eventuale incidenza negativa delle peculiari condizioni di età avanzata e di salute precaria del Motisi), ovvero dedotte dal ricorrente e ritenute fondate (comprese quelle relative alla prospettata estraneità alla vicenda processuale dell'omicidio dell'on. Lima ed alla conseguita assoluzione per la strage di via D'Amelio).

26 - RAMPULLA PIETRO.

La condanna alla pena dell'ergastolo è stata confermata, nei confronti del Rampulla, per la contestata rilevante partecipazione materiale alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage, ricostruita, per l'essenziale ruolo espletato dall'imputato come "artificiere", secondo molteplici, convergenti ed attendibili chiamate in correità, che hanno anche univocamente indicato lo stesso imputato come



"uomo d'onore" legato a Benedetto Santapaola ed appartenente alla "famiglia catanese", già vice-rappresentante della famiglia di Mistretta (il Brusca ed il Di Matteo lo hanno definito "arca di scienza" nella utilizzazione e nella preparazione di ordigni esplosivi; il primo ha riferito di averlo presentato al Riina nell'incontro a "casa Gudo"; anche Gioacchino La Barbera ed il Cancemi ne hanno ricordato l'appartenenza alle "famiglie catanesi"). Sono così emersi confermati gli elementi probatori decisivi sia della stretta dipendenza gerarchica dell'imputato dal Santapaola, sia delle complesse e delicate attività espletate con adeguata professionalità (è stato, inoltre, impegnato nelle iniziative di trasporto dei bidoncini di materiale esplosivo, di conseguente caricamento del cunicolo autostradale, di collegamento del congegno per l'attivazione dell'ordigno preparato, di effettuazione delle prove di velocità e degli appostamenti di attesa; ed è stato tenuto a disposizione anche in un appartamento preso in locazione; per modo che non rileva che, il 23 maggio 1992, l'imputato occasionalmente non sia stato presente al momento dell'esecuzione dell'attentato, tanto più considerandosi che la sua partecipazione non era



più essenziale , in quanto potevano utilmente operare in sostituzione altri coimputati, ormai adeguatamente istruiti sulle modalità di attivazione del congegno esplosivo, già opportunamente predisposto).

Il ricorso (comune quello proposto nell'interesse di Salvatore Biondo) premette le contestazioni di ordine generale di illegittima valutazione probatoria delle chiamate in correità, accreditate con l'operata ricostruzione del contributo di attività esecutiva fornito dall'imputato.

Ma si tratta di questioni già disattese, per le quali è sufficiente il richiamo e la conferma della infondatezza argomentata per la posizione del Biondo.

Per il ragionamento motivazionale della affermata responsabilità del Rampulla, a titolo di concorso materiale, si contesta poi che:

- il ruolo di "artificiere" della strage, ritenuto sulla base delle dichiarazioni collaborative, non è rimasto convalidato dai necessari riscontri esterni individualizzanti, tanto più dovendosi rilevare che la preparazione del congegno utilizzato non richiedeva elevata competenza tecnica (e, d'altra parte, a conferma rileva che non sono state riferite atti-



vità dell'imputato di selezione dei bidoncini e di particolari modalità ^{della loro} sistemazione al momento del caricamento del cunicolo); - restano illogici (e non sono individualizzanti) gli specifici passaggi valorizzati sulla "delicatezza del compito" assegnato, sulla "dipendenza gerarchica dal Santapao-la", sul coinvolgimento in un incidente stradale e sulla successiva sistemazione in un appartamento preso in locazione; - non sono comprovati come avvenuti contatti telefonici con i coimputati impegnati nella preparazione e nella esecuzione della strage.

Rinvandosi alle valutazioni già esposte in ordine al ricorso di Salvatore Biondo a confutazione delle censure di indebita valorizzazione di chiamate di correttezza indicate come inattendibili, contraddittorie ed insufficienti (si tratta, infatti, di identiche comuni questioni), anche le altre doglianze del Rampulla risultano destituite di fondamento. Già le molteplici convergenti dichiarazioni collaborative (esaminate in corretta applicazione dei principi della convergenza del molteplice, del riscontro incrociato e della frazionabilità) collocano, così attendibilmente, l'imputato in posizione di evidente appartenenza attuale alle famiglie ma-



fiose catanesi facenti capo al Santapaola e lo dicono conosciuto per la sua "specializzazione" in materia di esplosivi e così direttamente presentato al Riina; e, senza apprezzabili discrasie logiche, precisano i concreti momenti della sua partecipazione operativa (certamente indispensabile, richiedendosi proprio una particolare competenza sulla predisposizione dell'ordigno esplosivo e sulla organizzazione di modalità di efficiente e tempestivo funzionamento, a ragione dei prevedibili effetti devastanti dell'esplosione; laddove il diretto controllo esercitato dal Rampulla anche in occasione delle prove di velocità risulta preordinato ad assicurare l'adeguata istruzione degli altri imputati, che appunto sono stati poi in grado di dar corso puntualmente alla esecuzione dell'attentato nonostante l'occasionale assenza dello stesso Rampulla). Per modo che non superano, da un lato, il mero profilo della irrilevanza congetturale le contestazioni di surrogabilità del ruolo assegnato e, dall'altro, restano concretamente esposte in punto di fatto, ben vero essendo che le operazioni "tecniche" demandate al Rampulla potevano essere espletate anche da altre persone e che, comunque, sono state affidate all'imputato, che le ha eseguite con



evidente efficacia di risultati oggettivi , come dimostrato con la coerente e completa disamina delle risultanze indicative della sua presenza in tutte le fasi preparatorie essenziali e della assicurata disponibilità personale continuativa.

Consegue il rigetto del ricorso.

27 - RIINA SALVATORE.

E' il capo del mandamento di Corleone, indicato nelle dichiarazioni collaborative e nelle risultanze delle numerose vicende processuali di delitti mafiosi che lo hanno interessato, come l'ispiratore storico della strategia stragista, secondo una peculiare concezione della programmazione "politico-funzionale" delle attività criminose di Cosa Nostra ed una corrispondente metodologia razionale di individuazione di obiettivi e di iniziative esecutive. Ed ha assunto una posizione di autorità egemonica, che gli ha consentito di realizzare la descritta progressiva evoluzione delle modalità applicative della mantenuta regola della collegialità deliberativa ed informativa degli organi di vertice dell'associazione, ^{attraverso} verso forme di accentuata compartimentazione e segretezza.

La sentenza impugnata ne ha confermato la condanna alla pena dell'ergastolo per le imputazioni connes-



se alla strage di Capaci, per responsabilità ritenuta a titolo di concorso morale (quale mandante) e di ~~comp~~partecipazione attiva alla fase di programmazione operativa, secondo le valorizzate risultanze di molteplici chiamate in correità (convergenti, incrociate, autonome e credibili), che hanno fatto attendibilmente emergere il ruolo assunto dall'imputato (di capo indiscusso dell'associazione criminosa) dopo la "seconda guerra di mafia", la posizione acquisita di capo della Commissione provinciale di Palermo, la promozione del "progetto aperto" e, l'individuazione, tra gli altri, dell'obiettivo costituito dalla eliminazione del dott. Falcone (concretamente perseguito prima con la programmazione della "missione romana" e poi con l'incarico conferito al Brusca di organizzare l'esecuzione della strage, sempre attraverso l'espletamento di riunioni frazionate - precedenti e successive alla sentenza di questa Corte nel "maxiprocesso" - , oltre che col capillare controllo operativo ed informativo esercitato con diligente e fidata puntualità dal Biondino).

Il ricorso in esame, comune per le questioni generali a quelli proposti nell'interesse di Raffaele Ganci e di Antonino Geraci, ripropone preliminar-



mente appunto le doglianze di inattendibilità complessiva delle chiamate in correità, già disattese, per le quali è sufficiente - per ribadirne l'infondatezza - il richiamo alle argomentazioni esposte in relazione alle posizioni degli altri ricorrenti. Sostiene poi la specifica illegittimità della dichiarazione di colpevolezza del Riina, adducendo che le propalazioni valorizzate a sostegno delle accuse non hanno, invece, trovato il necessario supporto di elementi individualizzanti, anche di natura oggettiva e di adeguata precisazione cronologica, in sostanza riducendosi ai riferimenti del Brusca e del Cancemi sulla loro partecipazione ad una riunione di deliberazione della eliminazione del dott. Falcone.

Ma la censura denota, a parte i profili di genericità e di prospettazione rivalutativa di risultanze probatorie in punto di fatto, la complessiva infondatezza. In particolare, la sentenza impugnata è immune dal vizio denunziato, essendosi già premesso che il procedimento argomentativo della colpevolezza del Riina si è articolato sulla esauriente disamina (non illogica) delle dichiarazioni collaborative, approfonditamente vagliate secondo i corretti criteri applicabili, desumibili dalla disciplina

normativa e dall'elaborazione giurisprudenziale.

Consegue il rigetto del ricorso.

28 - SPERA BENEDETTO.

E' stata confermata la condanna dell'imputato alla pena dell'ergastolo, a titolo di concorso morale quale mandante della strage, siccome ritenuto capo del mandamento di Belmonte Mezzagno, alla stregua delle risultanze di molteplici dichiarazioni collaborative (il Brusca ed il Cancemi, in particolare, lo indicano presente in riunioni della Commissione tenutesi nel 1991 e nel 1992 in occasione di omicidi commessi in danno di affiliati mafiosi).

A confutazione delle doglianze dell'impugnazione si è considerato, infatti, che:

- la parziale inattendibilità del Cancemi non inficia la sostanza valida della chiamata in correità dello Spera, portatore di interesse personale indiretto alla eliminazione del dott. Falcone (in riferimento alla finalità preventiva di escludere l'assunzione della carica di Procuratore Nazionale Antimafia); - all'epoca della strage l'imputato era libero; - l'assunzione della titolarità del mandamento, dopo gli omicidi mafiosi di Pietro Orello e del fratello dello

Spera, è confermata dal riferimento del Brusca sulla presenza dell'imputato alla riunione svoltasi, a fine del 1992, con la partecipazione del Riina.

Il ricorrente denuncia che la sentenza impugnata è inficiata, innanzi tutto, da violazione della disciplina di cui agli artt. 110 c.p. e 192 C.P.P., sia in quanto ipotizza l'assunzione della titolarità del mandamento sulla base di mere illazioni, sia in quanto prefigura la vigenza automatica della regola della collegialità indefettibile delle deliberazioni di "omicidi eccellenti" in capo ai componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra.

E, col secondo motivo, adduce che ne sono anche derivate apprezzabili carenze motivazionali del procedimento argomentativo del rilevante concorso morale in termini di ritenuto "rafforzamento del proposito criminoso", tanto più dovendosi considerare che il Brusca ha negato di aver percepito la consapevolezza della prevista esecuzione della strage di Capaci da parte dell'imputato, che non faceva parte del "direttorio" ristretto di Cosa Nostra (a sostegno della censura rileva poi, secondo il ricorrente, che non sono stati acquisiti

elementi probatori di effettiva comunicazione informativa ricevuta e che l'eventuale conoscenza delle linee generali della strategia stragista non può comportare effetti di consapevolezza - rilevante ex art. 110 C.P. - della deliberazione di eliminazione del dott. Falcone e di conoscenza delle previste modalità esecutive, essendosi pure prospettata, nella discussione dibattimentale, l'allegazione difensiva di intervenuta assoluzione, in sede di merito, per la strage di Via D'Amelio).

Le censure, sostanzialmente convergenti, risultano fondate, evidenziandosi che la posizione processuale dello Spera è rimasta accreditata, nei termini del ritenuto concorso morale nei reati contestati, in conseguenza del riconoscimento della qualità di capo-mandamento, ipotizzata peraltro come risalente ad epoca precedente all'esecuzione della strage nonostante il riferimento collaborativo della data successiva per la riunione che ne avrebbe rappresentato l'investitura e la mancanza di rilevanti riscontri di esercizio precedente (di ciò, peraltro, ha fatto specifica valutazione anche il P.G., nella discussione dibattimentale, a sostegno della sua richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata,



evidentemente così avvalorando la concreta situazione di incertezza sull'effettività del ruolo).

Postulatasi, d'altra parte, come positiva la verifica di sussistenza di tali riscontri, per lo Spera resterebbe il rilievo della violazione della disciplina in materia di responsabilità per concorso morale e delle regole valutative della prova, in quanto l'affermazione di colpevolezza resterebbe fondata sul solo indizio costituito dalla detta qualità di capo-mandamento, insufficiente (in mancanza di rilevanti elementi ulteriori, confermativi della consapevolezza e della condivisione deliberativo - informativa del disegno criminoso) secondo il principio di ordine generale già accreditato in corrispondenza del criterio probatorio enunciato nella sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione.

E, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, rinviandosi al giudice designato ex art. 623 C.P.P. di procedere al nuovo esame della posizione dello Spera, uniformandosi, in libera valutazione di risultanze processuali e di conclusioni conseguenti, al principio predetto per il duplice profilo attinente alla individuazione

del ruolo mafioso effettivo rivestito dall'imputato ed alla enucleazione degli elementi probatori rilevanti per l'affermazione (o per l'esclusione) della colpevolezza a titolo di concorso morale nei reati contestati.

29 - TROIA ANTONINO.

All'imputato (ritenuto, secondo le risultanze delle dichiarazioni collaborative, "uomo d'onore" - "sottocapo" - della famiglia di Capaci del mandamento di San Lorenzo, direttamente collegato al Biondino) è stata confermata la condanna alla pena di ergastolo in considerazione della emersa personale partecipazione alle fasi di preparazione e di esecuzione della strage (le stesse risultanze hanno evidenziato, come ribadito a confutazione delle doglianze esposte con l'atto di appello, che, il Troia, originario dei luoghi, fornì non soltanto il rilevante apporto delle sue conoscenze logistiche e della disponibilità di un casolare, ma svolse, col Battaglia, attività di custodia dei congegni e dei bidoncini contenenti l'esplosivo prima del caricamento del cunicolo, risultando poi presente in occasione dell'effettuazione delle prove di velocità).

Il ricorso del difensore (avv. Reina) premette il

riconoscimento della fornita disponibilità del casolare di Capaci (ai fini del travaso del materiale esplosivo) e dell'inserimento nella indicata famiglia mafiosa. Ma esclude che le dichiarazioni collaborative considerate possano fondare la pronunzia di colpevolezza del Troia, risultando inficiate da rilevanti contraddizioni sulle modalità del caricamento del cunicolo e della sequenza di bidoncini che vi furono collocati (al riguardo si denuncia che è mancato il necessario accertamento tecnico).

Ma la censura, di evidente connotazione fattuale, è pure destituita di fondamento, siccome intesa a valorizzare marginali ed irrilevanti discrasie delle dichiarazioni predette, peraltro giustificate con incensurabile disamina e valutazione esplicitate nella sentenza impugnata.

Col distinto ricorso personale il Troia denuncia, innanzi tutto, che sussiste violazione della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., correlata sempre alla valutazione probatoria delle chiamate in correità, per quanto le contraddizioni dei dichiaranti (seppure attinenti ad aspetti essenziali delle modalità ricostruttive delle fasi di preparazione e di esecuzione dell'attentato) e

l'inattendibilità indotta dai rapporti di frequentazione intercorsi tra gli stessi dichiaranti siano state giustificate con l'apodittica affermazione che si tratta di situazioni che "non incidono affatto sulla ricostruzione degli eventi", non essendosi peraltro considerati gli elementi negativi costituiti dall'elevata inaffidabilità dei collaboratori (a ragione dei loro interessi "premiali") e dalla mancanza di riscontri oggettivi di convalida della attribuita qualità di "sottocapo" della famiglia di Capaci.

La censura risulta complessivamente destituita di fondamento, essendo sufficiente ribadire al riguardo che invece, come si è premesso in via generale, le dichiarazioni collaborative sono state sempre valutate correttamente secondo i principi applicabili della convergenza del molteplice, della chiamata incrociata e della frazionabilità (per tale ultimo aspetto, in particolare, l'irrilevanza delle discrasie denunziate dal Troia - e, quindi, la complessiva attendibilità probatoria delle dichiarazioni acquisite - si conferma dalla sostanziale mancanza di contestazione sull'effettività degli apporti personali costituiti

dalla fornita disponibilità del casolare e dalla
- non negata - presenza nell'espletamento di
attività preparatorie ed esecutive essenziali, che
realizzano poi il nucleo sostanziale del contestato
concorso materiale nei reati connessi alla strage
di Capaci e che, evidentemente, denotano la piena
efficienza funzionale e causale nell'esecuzione del
disegno criminoso).

Con secondo motivo l'imputato denuncia violazione
(e connesse carenze motivazionali) della disciplina
di cui agli artt. 62 bis e 133 C.P.P., essendosi
fatto luogo ad applicazione di pena eccessiva in
conseguenza di omessa considerazione
dell'incertezza del ruolo operativo effettivamente
espletato e, comunque, della sua consistenza
marginale.

Si tratta, come è evidente, di inammissibile
generica censura, esposta in punto di fatto a
contestare, nel merito, l'entità del concreto
regime sanzionatorio applicato, determinato invece
con incensurabile e puntuale valutazione dei
parametri desumibili dalla disciplina legale per
gravità oggettiva e soggettiva dei fatti contestati
e ritenuti.

L'infondatezza dei primi due motivi esaminati

lascia prevalere la pronuncia di rigetto del gravame.

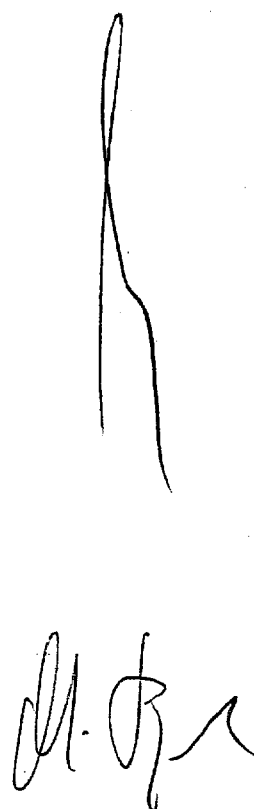
30 - AGATE MARIANO.

L'imputato - considerato come rappresentante della Provincia di Trapani nella Commissione regionale - era stato assolto, per gli effetti di cui all'art. 530/2 C.P.P., all'esito del giudizio di primo grado. Ma l'adita Corte d'Appello, in accoglimento dell'impugnazione del P.M., ne ha pronunziato la condanna alla pena dell'ergastolo con affermazione della responsabilità, a titolo di concorso morale (quale mandante) nei reati connessi alla strage di Capaci. Ha considerato, infatti, che le molteplici attendibili chiamate in correità, evidentemente convergenti, hanno evidenziato riscontri dell'intervento dell'Agate a favorire l'espletamento della "missione romana" (il Sinacori, in particolare, ha riferito di essere stato direttamente contattato dall'imputato, che gli consegnò anche le chiavi della sua casa di Roma), oltre che della partecipazione alla riunione di Enna (in epoca nella quale già si erano ridotte le prospettive di esito favorevole del "maxiprocesso" in Cassazione) e della dimostrata conoscenza del generale progetto criminoso

alimentato dal Riina. Ed ha aggiunto che riscontri decisivi sono stati acquisiti a conferma del ruolo rivestito di gestore di fatto della provincia indicata (con particolare riferimento al periodo di libertà tra il 17 aprile 1991 ed il 1° febbraio 1992), della quale era contitolare formale l'anziano Francesco Messina Denaro. Mentre ha precisato l'irrilevanza della visita carceraria effettuata all'Agate dalla moglie e dalla figlia, nel giorno dell'attentato, siccome non dimostrativa dell'addotta inconsapevolezza delle previste modalità della strage, ma - dati gli orari di effettuazione - al più indicativa di una "mistificante manovra di coincidenza causale".

Sono stati proposti distinti ricorsi (il primo a firma dell'avv. Alfredo Gaito, il secondo sottoscritto direttamente dall'imputato, oltre che dall'avv. Antonio Impellizzeri), dei quali vengono esaminate preliminarmente le questioni, che si ritengono destituite di fondamento.

Così l'avv. Gaito propone questioni di ordine generale, in relazione alla disciplina di cui all'art. 192 C.P.P. ed all'art. 64, comma 3° bis C.P.P., analoghe a quelle sollevate per la posizione di Carlo Greco, già disattese. Vale, per



ciò, il richiamo alle argomentazioni esposte in relazione a tale posizione per confermare che si tratta di doglianze infondate, aggiungendosi che lo stesso difensore ha riconosciuto, nella memoria difensiva depositata, come dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 254/1992 e 255/1992 si desuma, per la addotta violazione dell'art. 64 citato, una "spinta" interpretativa sostanziale a favore del principio di conservazione della prova, di contrario rilievo rispetto a quello ipotizzato con la censura sostenuta (e ciò rende immediata ragione della manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale esposta - anche per la posizione del Greco - solo in via incidentale e generica, non suscettibile per ciò di specifiche disamina e statuizione).

In riferimento alla posizione processuale dell'Agate lo stesso difensore propone articolata e diffusa prospettazione del fondamento dell'erronea applicazione dell'art. 192 C.P.P. e dell'art. 110 C.P., evidenziando, in passaggi progressivi, che:

- le risultanze delle dichiarazioni collaborative consentono di identificare, come certi compartecipi della riunione di Enna, soltanto il Riina ed il Santapaola, riconoscendosi